

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Affidamento del Servizio di “Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” di cui al PNRR Missione 5. Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 Subinvestimento 1.1.4” finanziato dall’Unione Europea Next GENERATION.

CIG: B537C45610- CUP:H54H22000260005 CPV: 80510000-2

Sommario

Articolo 1. <u>Amministrazione appaltante</u>	4
Articolo 2. <u>Premesse e descrizione del servizio</u>	4
Articolo 3. <u>Destinatari</u>	5
Articolo 4. <u>Prestazioni richieste ed attività da realizzare</u>	5
4.1. Supervisione professionale di gruppo ed individuale per gli assistenti sociali.....	5
4.2. Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale.....	6
4.3. Modalità di attuazione del servizio.....	7
Articolo 5. <u>Qualifiche e standard degli operatori impegnati</u>	9
5.1. Requisiti specifici del supervisore assistente sociali	9
5.2. Requisiti specifici del supervisore appartenente ad altre figure professionali- psicologo.....	10
5.3 Incompatibilità del personale impiegato	11
5.4 Referente del servizio	12
Articolo 6. <u>Procedura di gara, partecipazione e criteri di aggiudicazione</u>	12
Articolo 7. <u>Durata</u>	12
Articolo 8. <u>Importo a base di gara</u>	13
Articolo 9. <u>Obblighi dell'aggiudicatario</u>	13
Articolo 10. <u>Fonte di Finanziamento</u>	15
Articolo 11. <u>Monitoraggio delle attività, Pagamenti e Fatturazione</u>	15
11.1 Monitoraggio delle attività	15
11.2 Pagamenti... ..	16
11.3 Fatturazione	16
Articolo 12. <u>Anticipazione</u>	17
Articolo 13. <u>Rapporti con la stazione appaltante</u>	17
Articolo 14. <u>Trattamento dei dati personali</u>	18
Articolo 15. <u>Garanzia Definitiva</u>	18

Capitolato speciale di appalto servizi -PNRR – Avviso 1/22- M5C2

1.1.4 Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

Articolo 16. <u>Stipula del contratto</u>	19
Articolo 17. <u>Cessione del contratto</u>	19
Articolo 18. <u>Varianti, subappalto e avalimento</u>	19
Articolo 19. <u>Contestazione disservizi e procedure di addebito</u>	19
Articolo 20. <u>Risoluzione del contratto, affidamento a terzi</u>	20
Articolo 21. <u>Recesso</u>	21
Articolo 22. <u>Controversie</u>	21
Articolo 23. <u>Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</u>	22
Articolo 24. <u>Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari</u>	22
Articolo 25. <u>Normative contrattuali</u>	22

Articolo 1. Amministrazione appaltante

L'Amministrazione appaltante è il Comune di Milazzo – 5° Settore- 4° Servizio “Servizi Sociali e Pubblica Istruzione”, con sede in Milazzo (ME), Via Francesco Crispi n. 1 – cap. 98057.

Contatti: Dott.ssa Luana Stagno (responsabile del procedimento) tel. 090.9231111 – *e.mail*: l.stagno@comune.milazzo.me.it; *pec*: protocollogenerale@comune.milazzo.me.it.

Articolo 2. Premesse e descrizione del servizio

La legge di bilancio 2022, L.234/2021 (art.1, co., 170), definisce quale livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale la supervisione del personale dei servizi sociali, individuato tra i LEPS prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, che evidenzia l'importanza della supervisione nell'azione professionale dell'assistente sociale ed in generale degli operatori sociali allo scopo di aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell'organizzazione.

Finalità della supervisione professionale è dunque garantire un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione di strumenti che garantiscano il benessere degli operatori dei servizi sociali e ne preservino l'equilibrio, con relativa ricaduta dello stato di benessere delle istituzioni, organizzazione e comunità con cui si lavora.

Secondo quanto definito nella Scheda LEPS 2.7.2. di cui al PSN, la supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale dell'operatore sociale e come strumento per sostenere e promuovere l'operatività complessa e difficile degli operatori. È uno spazio e un tempo dove ritrovare, attraverso la riflessione guidata e il confronto di gruppo, una distanza equilibrata dall'azione, per analizzare con lucidità affettiva sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell'intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca.

Premesso quanto sopra e al fine di garantire l'attuazione del LEPS “Supervisione del Personale dei Servizi Sociali”, il Comune di Milazzo, quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 27, ha presentato il progetto per l'ammissione al finanziamento sul PNRR per realizzare le attività di supervisione per il personale operante nei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Distretto Socio-Sanitario n. 27, a cui sono rivolti gli interventi (assistenti sociali, educatori, psicologi, pedagogisti, OSA e OSS).

Con la progettualità, si intende offrire agli assistenti sociali e agli altri operatori sociali (educatori, psicologi, pedagogisti, OSS e OSA) coinvolti uno spazio separato dall'operatività, percorsi di confronto che accompagneranno l'operatore sociale nell'esercizio della professione con l'obiettivo di garantire il suo benessere, consentirgli di assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso del proprio operato.

Il risultato atteso è l'aumento del benessere organizzativo degli operatori, dei livelli di performance del servizio sociale professionale sia in termini di standard di qualità che in termini di produttività. Con la

progettualità, si intende garantire un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l'equilibrio.

Nello specifico, i risultati attesi possono essere così sintetizzati:

- identità professionale individuale rafforzata;
- distanza equilibrata dall'azione, per analizzare con lucidità sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell'intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, con spirito critico in un costante avvicendamento tra prassi-teoria-prassi;
- consolidamento di competenze riflessive;
- definizione di buone prassi e di strategie adottate attraverso la condivisione di conoscenze;
- miglioramento del clima lavorativo.

Articolo 3. Destinatari

I destinatari del servizio di *“Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”* sono gli operatori sociali, dipendenti di Comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario n. 27, con le specifiche di seguito indicate, in coerenza con le attività di supervisione professionale stabilite all'art.4 del presente Capitolato:

- **supervisione professionale di gruppo: n. 25 assistenti sociali impiegati presso i Comuni del Distretto Socio- Sanitario n. 27;**
- **supervisione professionale individuale: n. 25 assistenti sociali impiegati presso i Comuni del Distretto Socio- Sanitario n. 27;**
- **supervisione organizzativa di équipe multi-professionale: n. 25 assistenti sociali, n. 2 educatori, n. 2 psicologi, n.2 OSS, n. 2 OSA impiegati presso i Servizi del Distretto Socio-Sanitario n. 27.**

Articolo 4. Prestazioni richieste ed attività da realizzare

Il servizio di *“Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”* prevede un percorso di supervisione articolato sulle tre linee di attività come di seguito indicate:

- 1. Supervisione professionale di gruppo;**
- 2. Supervisione professionale individuale;**
- 3. Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale.**

L'operatore economico affidatario dovrà garantire percorsi di supervisione nell'azione professionale svolta dagli operatori sociali in conformità al modello ed ai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale

degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023 – scheda LEPS 2.7.2. – Supervisione del Personale dei Servizi Sociali.

4.1. Supervisione professionale di gruppo ed individuale per gli assistenti sociali

La supervisione professionale di gruppo e individuale per gli assistenti sociali è considerata livello minimo obbligatorio, si caratterizza per la necessità primaria di sostenere e rafforzare l'identità professionale in termini di riflessione sull'agire e sul sentire del professionista in relazione al suo “sapere”, “saper essere” e “saper fare” che si confrontano quotidianamente con la complessità della realtà sociale.

Tale riflessione si dovrà focalizzare su:

- le competenze proprie dell'assistente sociale applicate ai procedimenti del lavoro sociale, i quali variano in base ai settori di intervento e agli attori che appartengono al contesto cui il processo di aiuto si riferisce;
- i valori che muovono le azioni e le relative questioni deontologiche che spesso emergono nella gestione di situazioni complesse e dalle responsabilità etiche derivanti dai c.d. ‘tre mandati’ della professione di assistente sociale;
- le dinamiche dei gruppi di lavoro composti da assistenti sociali in relazione al saper lavorare in gruppo, alla gestione del carico di lavoro, al contrasto della burocratizzazione del lavoro che inficia negativamente sulla qualità di contenuti del lavoro sociale.

4.2. Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale

La supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale si differenzia dalla supervisione di servizio sociale principalmente per la multidisciplinarietà del lavoro e della cura del gruppo di lavoro e della sua relazione con l'organizzazione. Questa tipologia di supervisione risponde alla necessità organizzativa di integrare le competenze dei professionisti coinvolti nel servizio e nella gestione dei casi complessi e si concentra sul rapporto tra identità professionali e tra queste e l'organizzazione di appartenenza. Essa si svolge in gruppo ed è finalizzata ad affrontare aspetti di tipo organizzativo e/o dinamiche tra gli operatori di professionalità differenti e pertanto portatrici di diversi punti di vista.

Non rientrano, invece, nel percorso di supervisione e non saranno oggetto del servizio:

- a) attività di controllo tecnico-amministrativo circa la regolarità del procedimento amministrativo in termini di requisiti di forma, di contenuto e di tempi di espletamento, attività che si connota prevalentemente per la sua dimensione valutativa e di giudizio ed è compito precipuo delle organizzazioni;
- b) attività di sostegno psicologico individuale o consulenza psicologica di gruppo, in quanto la supervisione professionale di servizio sociale non prende in considerazione la dimensione psicologica individuale e le dinamiche relazionali tra i partecipanti perché non coerenti con il focus sulle prassi operative.

Le prestazioni indicate nel presente articolo dovranno essere rese in funzione delle finalità del progetto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione aggiudicatrice in ordine agli aspetti

tecnici, organizzativi e di esecuzione del servizio, presso la sala Consiliare/Giunta del Palazzo Municipale di questo Ente.

L'attività di supervisione professionale può dare diritto al riconoscimento dei crediti ai fini dell'obbligo formativo, laddove previsto nei Regolamenti professionali di ciascuna professione coinvolta (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, ecc.).

L'aggiudicatario provvederà a richiedere il riconoscimento dei crediti secondo le previste al successivo **articolo 9**.

4.3. Modalità di attuazione del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere garantito con le modalità di seguito indicate, coerentemente alle prestazioni di cui al presente articolo:

- **Supervisione professionale di gruppo mono professionale di assistenti sociali** prevede la costituzione di n. 2 gruppi di supervisione composti da un totale di 25 assistenti sociali impiegati nei Comuni afferenti al Distretto Socio- Sanitario n. 27. Il numero dei gruppi è indicativo e potrà subire variazioni, fermo restando il limite massimo di 15 supervisionati per ciascun gruppo, così come stabilito nella Scheda LEPS 2.7.2 del PSN. Gli incontri di supervisione monoprofessionale avranno la durata orientativa di n. 5 ore per ogni incontro per un numero di ore sull'intera durata del servizio, di cui al prospetto di seguito:

Supervisione professionale di gruppo monoprofessionale di assistenti sociali			
	numero gruppi	ore durata singolo incontro	ore totali
Di gruppo	2	5	210

- **Supervisione professionale individuale di assistenti sociali** è rivolta agli assistenti sociali afferenti al Distretto Socio- Sanitario n. 27. Gli incontri di supervisione professionale individuale avranno la durata orientativa di n. 2 ore per ogni incontro, per un numero di ore sull'intera durata del servizio, di cui al prospetto di seguito:

Supervisione professionale individuale di assistenti sociali		
	ore durata singolo incontro	ore totali
Individuale	2	1050



- **Supervisione professionale organizzativa di équipe multiprofessionale** prevede la costituzione di n. 3 gruppi di supervisione, composti da n. 25 assistenti sociali, n. 2 educatori, n. 2 pedagogisti, n. 2 psicologi, n. 2 OSS, n. 2 OSA operanti nei Servizi del Distretto Socio- Sanitario n. 27. Il numero dei gruppi è indicativo e potrà subire variazioni, fermo restando il limite massimo di 15 supervisionati, così come stabilito nella Scheda LEPS 2.7.2 del PSN. Gli incontri di supervisione professionale organizzativa di équipe multiprofessionale avranno la durata orientativa di n. 3 ore per ogni incontro, per un numero di ore sull'intera durata del servizio, di cui al prospetto di seguito:

II

Supervisione professionale organizzativa di équipe multiprofessionale			
	numero gruppi	ore durata singolo incontro	ore totali
equipe	3	3	69

prospetto di dettaglio relativo alla composizione dei gruppi di supervisione per le tre linee di attività, al numero preciso di figure professionali coinvolte e di ore calibrate sull'articolazione distrettuale verrà fornito dal Servizio Sociale del Comune di Milazzo, fermo restando il massimale delle ore totali previste per ciascuna delle tre linee di supervisione, in linea con la progettualità ammessa a finanziamento ed in considerazione dello stato di avanzamento del progetto, del rispetto del cronoprogramma e del POA (Piano Operativo Analitico) autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Qualora non venissero utilizzate tutte le ore di supervisione individuale, l'ente aggiudicatario procederà all'eventuale redistribuzione delle ore per utilizzarle per la supervisione di gruppo o per la supervisione organizzativa di équipe, sulla base delle direttive fornite dal Servizio Sociale del Comune di Milazzo.

La modalità organizzativa di tutti gli incontri sarà in presenza, coinvolgendo gli operatori sociali afferenti al territorio dell'intero Distretto Socio- Sanitario n. 27.

L'ente aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a partecipare ad incontri preventivi per la definizione organizzativa del servizio e la messa a punto di procedure di lavoro comuni ed a partecipare ad incontri di verifica dell'andamento delle attività nella loro globalità o di linee di attività specifiche.

Articolo 5 - Qualifiche e standard degli operatori impegnati

Per lo svolgimento del Servizio richiesto, l'aggiudicatario che realizzerà le attività dovrà mettere a disposizione le figure professionali di seguito riportate così come previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023 e dallo Strumento di accompagnamento all'implementazione della Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (che pur non essendo allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato).

Il personale individuato dai soggetti concorrenti deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato prestazionale.

5.1 Requisiti specifici del supervisore assistente sociale

- Per la supervisione di gruppo mono professionale e individuale, il supervisore deve essere un assistente sociale;
- Possedere il Titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali;
- Regolare iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali;
- Essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012 nonché di altri requisiti previsti dalla giurisdizione interna;
- Esercitare la professione da almeno 5 anni;
- Possedere una comprovata formazione (deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore) nella materia;
- Aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale ed un'adeguata esperienza nella supervisione di assistenti sociali.

5.2 Requisiti specifici del supervisore appartenente ad altre figure professionali – psicologo o assistente sociale

La supervisione dell'equipe multi professionale potrà essere condotta da un assistente sociale in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 o da uno psicologo in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi;
- Regolare iscrizione all'Albo degli Psicologi;
- Essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012 nonché di altri requisiti previsti dalla giurisdizione interna;
- Esercitare la professione da almeno 5 anni;
- Possedere una comprovata formazione (deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore) ed esperienza nella materia.

Durante il periodo di esecuzione dell'appalto, i supervisori hanno l'obbligo di aggiornamento formativo e competenze in materia di supervisione.

Sono a carico dell'Aggiudicatario eventuali altre spese connesse all'esecuzione del Servizio (a titolo di esemplificazione non esaustiva: spostamenti, materiale didattico, diritti di segreteria per l'accreditamento al Croas Sicilia, altro)

L'ente si impegna a mettere a disposizione le figure professionali richieste in un numero congruente a garantire le attività previste all'art. 4 in termini di ore e di incontri.

L'ente avrà l'obbligo di comunicare entro 10 giorni dall'avvio delle attività i nominativi degli operatori con relativa qualifica, esperienza professionale e con dichiarazione del legale rappresentante attestante per ogni operatore il possesso dell'immunità da condanne penali o carichi penali pendenti

ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 39/2014, dichiarando che gli operatori non si trovano nella situazione indicata negli artt. 5 e 8 della legge n. 38/2003 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet. Tale elenco con relative dichiarazioni dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un operatore.

Al personale dovrà essere garantito l'applicazione dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente e coerenti con la tipologia di servizio affidato.

La mancata trasmissione nei termini dell'elenco dei nominativi del personale impiegato nelle attività del servizio verrà considerato come inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e comporterà la risoluzione del contratto.

Tali contratti dovranno essere trasmessi al Servizio Sociale del Comune di Milazzo, unitamente agli UNILAV entro il termine massimo di dieci giorni dall'avvio del servizio.

Il personale dell'ente aggiudicatario addetto al servizio deve essere per quantità e qualità professionale quello dichiarato in sede di offerta tecnica e nell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato.

L'ente dovrà garantire per tutta la durata del Servizio il contenimento del turn-over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione di operatori in possesso dei titoli e delle esperienze equivalenti a quelli posseduti dall'operatore sostituito.

Dovrà garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo.

Inoltre qualsiasi sostituzione di personale dovrà essere comunicata ed autorizzata preventivamente dal Distretto Socio Sanitario n. 27, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Milazzo.

Articolo 5.3 Incompatibilità del personale impiegato

L'aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio mediante l'impiego di supervisori che non devono svolgere la loro attività per servizi sociali che il Distretto Socio Sanitario n. 27 e/o il Comune di Milazzo affida in appalto ad Enti del Terzo settore e/o Associazioni (a titolo esemplificativo: assistenza domiciliare socio-assistenziale, centri diurni, educativa territoriale etc...), al fine di evitare che la supervisione si configuri come controllo tecnico-amministrativo o scongiurare il sopraggiungere di conflitti di interesse. L'incompatibilità trova fondamento nella Scheda LEPS 2.7.2. Supervisione del

Capitolato speciale di appalto servizi -PNRR – Avviso 1/22- M5C2

1.1.4 Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

personale dei servizi sociali, in cui si sottolinea come la relazione di supervisione ha come fondamento un rapporto empatico, di stima e di fiducia, e si connota come sostegno e non giudizio ed è costruita sulla riservatezza su quanto emerge dal confronto all'interno del *setting*.

Qualora nel corso dell'appalto, dovessero sopraggiungere eventuali altre incompatibilità dei supervisor selezionati, l'ente si impegna alla relativa sostituzione o alla rimozione delle cause di incompatibilità, con particolare riguardo all'impossibilità del riconoscimento dei crediti formativi

5.4 Referente del Servizio

L'ente aggiudicatario sarà tenuto ad individuare un referente (senza oneri a carico della stazione appaltante) che sarà l'interlocutore con il Servizio Sociale del Comune di Milazzo per le attività di raccordo e coordinamento operativo dell'intero intervento di supervisione, nonché di verifica e valutazione condivisa.

Articolo 6. Procedura di gara, partecipazione e criteri di aggiudicazione

La **procedura** di scelta dei contraenti è aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023. La RDO sarà pubblicata su piattaforma MEPA. Il possesso dei requisiti di ammissione dovrà essere soddisfatto secondo le procedure indicate nella RDO.

L'**aggiudicazione** avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 1 del D. Lgs. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta presentata da un unico operatore.

Articolo 7. Durata

La durata del contratto è prevista **presumibilmente in 13 (tredici) mesi** e comunque a decorrere dalla stipula del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio delle attività, fino a concorrenza dell'utilizzo delle risorse poste a base d'asta. La durata delle attività dovrà essere in linea con il cronoprogramma di spesa approvato dal Ministero, che nello specifico prevede il I trimestre 2026 quale termine ultimo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e dunque delle attività concrete di supervisione, fermo restando il termine ultimo del II trimestre 2026 per la rendicontazione delle spese. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di estendere il periodo di supervisione anche oltre la data prevista ove dovesse essere disposta proroga da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le attività si intendono avviate a decorrere dalla nota formale di avvio delle stesse. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna dell'Amministrazione aggiudicataria, non potranno - a nessun titolo - essere fatti valere dall'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 50, co. 6, del D.Lgs 36/2023 e, per il lotto 1, al fine di scongiurare la perdita dei finanziamenti PNRR legati a tempistiche stringenti, quelle di cui all'art. 8 comma 1 lett. A) della L. 120/2020, che permettono l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali.

Articolo 8. Importo a base di gara

L'importo posto a base di gara è stato quantificato in **€ 170.647,54** al netto di Iva.

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo, è inoltre pari ad € 204.777,08 (quinto d'obbligo pari ad € 34.129,51).

Ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.lgs. 36/2023 l'importo complessivo a base d'asta comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 159.480,00 al netto di IVA, calcolati sulla base delle indicazioni di cui al Piano Sociale Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023- Scheda LEPS 2.7.2. e nello specifico € 120,00 costo orario. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso e sono, in ogni caso, rispettosi del livello di retribuzione tabellare minima previsto dal CCNL per i Lavoratori delle Cooperative Sociali 2024.

Nella quota oraria sono compresi i costi della programmazione, coordinamento, relazioni, etc.

Il valore complessivo dell'appalto è presunto in quanto alla ditta affidataria saranno retribuite solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

Non sono ammesse offerte economiche che comportano una spesa superiore a detto importo né offerte frazionate o parziali. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta idonea e conveniente.

L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi connessi all'appalto, pertanto, l'Aggiudicatario si intende compensato per tutti gli oneri, diretti e indiretti che da essi dovessero derivare. I corrispettivi di cui al presente Capitolato resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI: Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati in relazione alla prestazione principale nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 36/2023.

Articolo 9. Obblighi degli aggiudicatari

L'ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto all'Amministrazione le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Comune di Milazzo, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
- modifica della ragione sociale del soggetto;
- cessione dello stesso;
- cessazione dell'attività;

- concordato preventivo;
- fallimento;
- stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

L'affidatario dovrà provvedere successivamente all'aggiudicazione ed ai fini della stipula contrattuale:

- a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
- a depositare la garanzia definitiva nella misura indicata al successivo art. 16;

L'ente affidatario del servizio in parola, in quanto interamente finanziato con risorse a valere sui Fondi PNRR - MISSIONE 5. COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUBINVESTIMENTO 1.1.4, è tenuto:

- **in caso di un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, a depositare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 47, co. 3, D.L. 77/2021 ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La stessa relazione dovrà recare attestazione di conformità rispetto a quella omologa trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera/consigliere regionale di parità territorialmente competente. **La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.**
- **in caso di un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, a depositare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 47, co. 3-bis, D.L. 77/2021 ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'ente affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Milazzo.
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle



attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;

- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).

L'aggiudicatario, prima dell'esecuzione della prestazione, dovrà presentare istanza per richiesta di convenzione al Croas Sicilia, nelle modalità riportate al seguente link <https://www.croas-sicilia.it/La-Professione/Formazione-continua.html>, al fine di poter richiedere l'accreditamento delle attività di supervisione come Formazione continua per gli assistenti sociali.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario sia un ente già convenzionato, lo stesso farà tempestivamente richiesta di accreditamento dei percorsi di supervisione al Croas Sicilia.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario sia il singolo professionista (supervisore), sarà cura della stazione appaltante richiedere l'accreditamento dei percorsi di supervisione al Croas Sicilia.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, è incompatibile il ruolo di Consigliere dell'Ordine degli Assistenti Sociali con lo svolgimento dell'attività di supervisione a titolo oneroso, sulla base di quanto previsto dal Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) con Delibera n. 200 del 1 gennaio 2023.

Articolo 10. Fonte di Finanziamento

Al fine di garantire la supervisione del personale dei servizi sociali dell'Amministrazione Comunale, in quanto individuato come livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale-LEPS prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, ovvero obbligo per l'Ente datore di lavoro e diritto-dovere per il professionista che svolge le funzioni di servizio sociale di competenza dell'Ambito Territoriale, il Servizio oggetto dell'appalto, verrà garantito con risorse a valere con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR MISSIONE 5. COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUBINVESTIMENTO 1.1.4 per la somma di € 170.647,54 al netto di IVA.

Articolo 11. Monitoraggio delle attività, Pagamenti e Fatturazione

11.1. Monitoraggio delle attività

La ditta aggiudicataria dovrà concordare la pianificazione e calendarizzazione dei percorsi di supervisione presentando un Piano di Supervisione, in raccordo con il Servizio Sociale del Comune di Milazzo, nel rispetto del POA (Piano Operativo Analitico) autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto del cronoprogramma di spesa del PNRR.

L'ente aggiudicatario sarà tenuto al monitoraggio delle attività di supervisione attraverso l'utilizzo di strumenti volti a verificare l'andamento del percorso e il processo di valutazione sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale del Comune di Milazzo, nonché a partecipare a riunioni di coordinamento previste dall'Ente comunale.

In particolare, sarà richiesto il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività ai fini di una precoce individuazione di criticità e l'eventuale messa in campo di azioni correttive.

L'Ente sarà tenuto a comunicare mensilmente lo stato di avanzamento delle attività, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'ente la valutazione dei percorsi di supervisione attivati e altresì tutti gli altri adempimenti rendicontativi e documentali richiesti dal Ministero competente.

Sia mensilmente che al termine del percorso annuale di supervisione dovrà essere prodotta e presentata una relazione sull'esito del lavoro svolto.

Al termine della durata complessiva del servizio dovrà essere prodotto e presentato un documento finale complessivo contenente in modo dettagliato le informazioni utili da utilizzare a livello operativo per il miglioramento organizzativo e di servizio, e per la strutturazione di nuove progettualità.

La ditta sarà altresì tenuta al monitoraggio delle presenze tramite apposita modulistica (ALLEGATO 1 Registro e ALLEGATO 2 Diario di bordo per i supervisionati dello Strumento di accompagnamento all'implementazione della Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Inoltre, l'appaltatore dovrà verificare che le attività da svolgere rispettino il cronoprogramma, monitorare le tempistiche attuative, assicurare la realizzabilità degli obiettivi previsti dal progetto. Eventuali scostamenti e criticità dovranno essere tempestivamente e preventivamente segnalati al Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali, concordando le soluzioni opportune atte a rispettare in particolare le condizionalità del PNRR.

11.2. Pagamenti

L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per l'Affidamento del servizio, dietro presentazione di fatture elettroniche bimestrali corrispondenti alle attività effettivamente rese nel periodo di riferimento.

Il pagamento sarà condizionato ai tempi del circuito finanziario e di erogazione del fondo PNRR.

11.3. Fatturazione

La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)". Tutte le spese non previste all'interno del presente progetto e non concordate preventivamente con

l'Amministrazione aggiudicatrice saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente componente dovrà svolgere, così come dichiarato nell'istanza di partecipazione, ed indicato nell'atto costitutivo del raggruppamento.

A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio, che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Milazzo, di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

CODICE UNIVOCO UFFICIO: X5YYQO

Relativamente alle modalità di fatturazione, l'Ente dovrà rispettare le indicazioni che seguono e, segnatamente, a pena di impossibilità a procedere negli adempimenti di liquidazione, indicare nei documenti elettronici i seguenti elementi:

- il servizio e l'indicazione della fonte di finanziamento
- le ore effettivamente prestate;
- il numero identificativo di gara (CIG) e CUP;
- conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità;
- il Codice Univoco Ufficio;

Alla fatturazione dovrà essere allegato:

- Fogli firma mensili degli operatori;
- Relazione dell'attività di supervisione.

Articolo 12. Anticipazione

La SA, su richiesta dell'affidatario, può liquidare un'anticipazione, ex art. 125 d.lgs. 36/2023, pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, successivamente alla stipulazione del contratto, previa costituzione, da parte dell'Aggiudicatario, di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, D.lgs. 36/2023. La fideiussione per l'anticipazione è di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'Aggiudicatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi o gravi inadempimenti contrattuali a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 13. Rapporti con la stazione appaltante

La SA si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché, la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.

Altresì si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse.

L'affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune di Milazzo, per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.

In caso di danni arrecati a terzi, l'affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

L'ente selezionato si impegna a rispettare tutti gli adempimenti rendicontativi e documentali richiesti dal Ministero competente, come specificate all'art. 11 del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esatto adempimento delle prestazioni.

Articolo 14. Trattamento dei dati personali

L'ente aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza.

Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Milazzo, in qualità di comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 27.

Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Ha l'obbligo di **garantire la sicurezza dei dati**. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre **garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti**, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le **misure tecniche ed organizzative** tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del

campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di **avvisare, assistere e consigliare il titolare**. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).

Articolo 15. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare la "garanzia definitiva" pari al **10%** dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 117 del citato decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 106, comma 8 D.Lgs. 36/2023](#), le stesse previste per la garanzia provvisoria. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la precedente, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10% quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita con piattaforme che operano con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 del codice appalti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#), nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

Nel momento in cui fa l'offerta, l'operatore economico deve segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 117, co. 8 del Codice.

Articolo 16. Stipula del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto, in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo, nel rispetto del termine previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023, previa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della garanzia definitiva prevista all'art. 15 del presente capitolato. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 del richiamato decreto.

Articolo 17. Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale a terzi del contratto.

Articolo 18. Varianti, subappalto e avvalimento

Ai sensi dell'art. 120, co. 9, D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E' ammesso il subappalto nei termini di cui all'art. 119, d.lgs. 36/2023 e purché il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, si impegni a garantire – nei confronti della stazione appaltante – il rispetto degli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'avvalimento è consentito nel rispetto dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 19. Contestazioni disservizi e procedure di addebito

A prescindere dall'esercizio del potere di risoluzione, resta in ogni caso salva la possibilità del responsabile del procedimento di provvedere all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 117,87 (centodiciasette,87 euro) e non superiore a € 392,90 (trecentonovantadue, 90euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio, modulando l'entità della sanzione secondo la gravità dell'inadempienza. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il RUP propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante,

in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato **entro 15 (quindici) giorni** dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, il responsabile del procedimento potrà applicare penalità nella misura ricompresa tra il minimo ed il massimo da ultimo indicati anche a fronte della mancata trasmissione - da parte dell'operatore aggiudicatario - entro sei mesi dalla stipula del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Medesima penalità potrà essere applicata anche in caso di mancata trasmissione, nel medesimo termine, della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché in caso di mancato invio della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla stessa legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'aggiudicatario nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In osservanza dell'art. 15, comma 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20 dicembre 2013, l'appaltatore dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Milazzo anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001.

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 19, co. 6 di detto Codice. In caso di eventuale reiterazione delle violazioni delle norme del Codice, si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 20. Risoluzione del contratto, affidamento a terzi

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs.n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo approvato con della Giunta Comunale n. 118 del 20 dicembre 2013

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Milazzo tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al

quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà ai medesimi patti e condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 21. Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Articolo 22. Controversie

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto di appalto, non definibili in via amministrativa, saranno demandate al TAR Sicilia, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Catania.

Articolo 23. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di legalità

L'appaltatore nel partecipare alla gara dichiara espressamente di essere a conoscenza che il Comune di Milazzo, con delibera di Giunta Municipale n. 190 del 12 luglio 2007, ha espressamente e formalmente aderito al Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006) e di accettarne le condizioni.

Articolo 24. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 25. Normative contrattuali

Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. Gli enti affidatari sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegnano anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.